REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/70 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1970

relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/69 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che, nelle quantità di zucchero che l'organismo d'intervento francese è costretto a smerciare per motivi di magazzinaggio, detto organismo detiene dello zucchero della qualità tipo, definita nel regolamento (CEE) n. 1205/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971, nonché la qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole [5] ; che la qualità di tale zucchero è suscettibile di interessare il mercato interno della Comunità ;

considerando che le norme generali e le modalità per la vendita, per mezzo di gara, di zucchero oggetto di misure d'intervento mediante acquisti, sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero [6], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2487/69 [7], e dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento [8] ;

considerando che, per rendere possibile uno smercio regolare, necessita indire una gara permanente, valida sino ad una data da determinare ulteriormente, che preveda gare parziali ad un ritmo settimanale e che non necessiti, per ognuna di esse, disposizioni comunitarie d'apertura ;

considerando che il prezzo di vendità dello zucchero che non è destinato all'alimentazione degli animali e all'esportazione deve essere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, superiore al prezzo d'intervento in causa ; che appare necessario applicare al prezzo minimo dello zucchero il coefficiente 0,9067 di cui all'articolo 4 in limine del regolamento (CEE) n. 1507/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero in seguito alla svalutazione del franco francese [9] ;

considerando che per motivi di semplificazione amministrativa e di condizioni di trasporto occorre prevedere una quantità minima per offerta ;

considerando che in rapporto alle possibilità di estrazione dello zucchero del deposito, all'atto del ritiro, possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono impossibile il rispetto del termine di quattro settimane imposto per il ritiro ; che pertanto, in conseguenza delle difficoltà eventualmente incontrate e nella misura del necessario, occorre permettere all'organismo d'intervento francese di superare tale termine ;

considerando che non è escluso che all'atto della consegna dello zucchero aggiudicato la quantità sia inferiore a quella di cui alla dichiarazione di aggiudicazione ; che è dunque indicato prevedere, in tal caso, che l'organismo d'intervento francese rettifichi in tal senso la dichiarazione stessa ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione del prezzo di tale zucchero. Tale organismo procede a gare parziali durante il periodo di validità della gara permanente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle relative disposizioni del regola-

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
[5] GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 1.
[6] GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
[7] GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 11.
[8] GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.
[9] GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 46.

mento (CEE) n. 447/68, del regolamento (CEE) n. 1987/69 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

La gara permanente è valida fino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dalla data della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana al decimo giorno che segue quello di detta pubblicazione.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e,

b) scade alle ore 9,30 del mercoledì delsla settimana successiva.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1987/69, la pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se durante tale periodo intervengono modifiche delle condizioni di gara.

2. L'organismo di intervento francese provvede ogni settimana a pubblicare mediante affissione le quantità attribuite. Inoltre una pubblicazione mediante affissione ha luogo a Bruxelles nei locali della Commissione previsti a questo scopo.

Articolo 6

1. La gara permanente riguarda un quantitativo di 4.500 tonnellate di zucchero bianco della categoria 3 costituito nella partita riportata nell'allegato al presente regolamento.

2. Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 250 tonnellate.

3. Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 7

L'organismo di intervento francese prende le disposizioni che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che gliene facciano domanda di esaminare i campioni dello zucchero posto in vendità.

Articolo 8

1. Al prezzo minimo dello zucchero di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 fissato in franchi francesi, sarà applicato dall'organismo d'intervento francese il coefficiente 0,9067.

2. L'importo del prezzo dello zucchero acquistato deve essere disponibile in moneta francese nel conto dell'organismo d'intervento francese prima del ritiro dello zucchero.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1987/69, l'organismo d'intervento francese può prevedere, per il ritiro, nei limiti necessari, termini più lunghi di quelli imposti dalle sopraddette disposizioni allorquando all'organismo stesso si presentano difficoltà tecniche per l'estrazione dello zucchero dal magazzino.

Inoltre il termine di ritiro di cui allo stesso paragrafo può essere superato quando un caso di forza maggiore fatto valere dall'aggiudicatario è riconosciuto dall'organismo d'intervento francese. In tale caso tale organismo determina il termine supplementare che ritiene necessario in ragione della circostanza addotta.

Articolo 9

Qualora la quantità consegnata dall'organismo d'intervento francese sia inferiore alla quantità indicata nella dichiarazione di aggiudicazione, tale indicazione è rettificata in funzione della differenza costatata.

Articolo 10

Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo di intervento francese senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

Articolo 11

Le offerte presentate per una gara parziale sono comunicate immediatamente alla Commissione dalla Repubblica francese.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

N. della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità e condizionamento
1	Sucrerie de St-Germainmont	4.500	3 vrac